



BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE C. DARWIN DI "SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA" GSD 05/BIOS-03 "ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA , SSD BIOS-03/A "ZOOLOGIA"

BANDO BS N. 1/2026

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il finanziamento proveniente dal progetto ugov: 000301_16_PNP_BOITA - 000301_UZI/MATTM 2016 QUOTA BOITANI CUP B82I16000100007 - di cui è responsabile il Prof. Paolo Ciucci;

VISTO la richiesta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca prof. Paolo Ciucci di attivare una borsa di ricerca sul progetto di ricerca dal titolo "Relazioni interspecifiche nelle comunità di mammiferi e influenza dalle attività antropiche";

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 13/01/2026 con la quale è stata approvata l'emanazione del bando per una Borsa di ricerca sulla seguente tematica: "Allestimento banca data di immagini da fototrappole e sviluppo modelli di occupancy multispecie";

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca" emanato con DR. 2425/2025 prot. n. 0123321 del 06/08/2025;

DECRETA

Art. 1 Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" nel seguente ambito:

a) Tematica: " Allestimento banca data di immagini da fototrappole e sviluppo modelli di occupancy multispecie";

b) Responsabile scientifico: prof. Paolo Ciucci;

c) Gruppo scientifico-disciplinare/Settore scientifico-disciplinare di riferimento nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca: " GSD 05/BIOS-03 "ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA , SSD BIOS-03/A "ZOOLOGIA

d) Provenienza del finanziamento: 000301_16_PNP_BOITA - 000301_UZI/MATTM 2016 QUOTA BOITANI CUP B82I16000100007 - di cui è responsabile il Prof. Paolo Ciucci;

e) Durata: 5 mesi

f) Importo: € 1.200,00 mensili, € 6.000,00 totali, al lordo degli oneri a carico del beneficiario;



g) Rinnovo o proroga: Possibile secondo quanto previsto dal vigente regolamento;

h) CUP B82I16000100007

Art. 2 Requisiti di ammissione

1) Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche

- Laurea specialistica/magistrale in Ecobiologia o corsi di laurea affini, oppure Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice

2) I titoli di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dagli aspiranti, devono essere fatte pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin": concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it entro e non oltre le ore 23.59 del ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda (All. 1), corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti necessari per l'ammissione
- ulteriori titoli richiesti per la selezione indicati all'art 4 del bando

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile):

- una copia o un sommario della tesi di laurea o titolo equipollente;
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo e in formato pdf aperto - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27);
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

Nell'invio della domanda i file allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF ed il messaggio più gli allegati non dovranno pesare complessivamente più di due mega byte. L'eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima consentita del messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.



Art. 4 Selezione

La selezione per la borsa di ricerca avviene per titoli e colloquio.

Sono Titoli Valutabili:

- Voto di laurea
- Attinenza dell'argomento di tesi magistrale con l'oggetto della borsa
- Esperienze di tirocinio attinenti alla materia del bando
- Esperienze di ricerca attinenti alla materia del bando

I criteri di valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione, nominata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 del Regolamento per la Disciplina delle Borse di Ricerca, dopo la scadenza del bando e prima dell'apertura delle domande di partecipazione.

La Commissione nella riunione preliminare stabilisce:

- a. il punteggio massimo complessivo da attribuire ai/candidati/e;
- b. i criteri e le modalità di valutazione dei titoli.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

La mancata presentazione del/la candidato/a al colloquio, ove previsto dal bando, comporta l'esclusione dalla procedura

Art. 5 Esiti della selezione

1. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione stila una graduatoria di merito e trasmette gli atti all'amministrazione del Dipartimento. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati/e, ha la precedenza in graduatoria il/la più giovane di età.

2. Verificata la conformità degli atti, il Responsabile del procedimento redige il relativo provvedimento di approvazione da parte del Responsabile della struttura che deve essere pubblicato sulla pagina web del Dipartimento.

3. Il Direttore del Centro di Spesa trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

4. Nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di ricerca, l'assegnatario/a deve far pervenire per posta elettronica la dichiarazione di accettazione al Centro di spesa che ha bandito, pena decadenza.

5. In caso di rinuncia da parte del vincitore/trice o di mancata accettazione entro il termine stabilito al comma precedente, la borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.



Art. 6 Diritti e doveri dei borsisti

1. Il/la borsista è tenuto/a a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice etico di Sapienza, e sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
2. Il/la borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti di Sapienza.
3. L'attività del/la borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella di Sapienza, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico.
4. Il/la titolare della borsa è tenuto/a a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata sotto la guida del Responsabile Scientifico che definisce un apposito programma.
5. Al termine delle attività è tenuto/a a presentare una relazione al/la Responsabile Scientifico/a con i risultati conseguiti.
6. Il/la borsista si impegna a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture di Sapienza.

Art 7. Incompatibilità e conflitto di interessi

1. I/le candidati/e non devono essere stati beneficiari di altra borsa di ricerca presso Sapienza ai sensi del medesimo Regolamento.
2. È preclusa la partecipazione alla procedura per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla Struttura che delibera o alla Struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.
3. I/le candidati/e, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura, dovranno autocertificare l'assenza di tali situazioni di conflitto d'interesse mediante apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. La borsa è incompatibile con:
 - a) altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
 - b) la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - c) assegni di ricerca o contratti di ricerca ex Art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
5. I/le borsisti/e possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al/alla Responsabile scientifico/a e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio a Sapienza in relazione alle attività svolte.

Art. 8 Sospensione, Revoca o Recesso



1. L'attività di ricerca deve osservare il periodo di sospensione per maternità. In tal caso, si applicano, i limiti stabiliti dagli artt. 16, 16-bis, 17 di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
2. L'attività di ricerca può essere sospesa per gravi motivi di salute, debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il/la docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa di ricerca viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora il/la titolare della borsa di ricerca non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il/la Responsabile Scientifico/a può proporre la revoca della stessa, da disporsi con apposito provvedimento del Direttore del Centro di spesa.
5. Il/la titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Centro di spesa con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.
6. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

Art. 9 Copertura assicurativa

Il Centro di Spesa provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Inquadramento fiscale e contributivo

Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986). In materia fiscale e previdenziale si applica il trattamento previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione dell'importo. Le borse di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
2. Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.
3. La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
4. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.



Art. 12 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è Elvira Arceri (concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it).

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Rodolfo Negri

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Paolo Valenti

ALLEGATO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27.04.2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" E DEL D.LGS.



N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101 DEL 10.08.2018, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO EUROPEO

Titolare del trattamento dei dati

È titolare del trattamento dei dati l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nella persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro, n. 5, cap. 00185 - Roma

Dati di contatto: rettricesapienza@uniroma1.it

PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
responsabileprotezionedati@uniroma1.it

PEC: rp@cert.uniroma1.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I trattamenti dei dati personali richiesti all'Interessato sono effettuati ai sensi dell'articolo 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario nel rispetto del quadro normativo vigente. I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste, nell'ambito del disposto di leggi, regolamenti o norme contrattuali.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati può comportare la mancata esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con Sapienza Università di Roma.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Natura dei dati personali strettamente necessari per perseguire le finalità descritte

I dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

- dati anagrafici;
- dati relativi alla carriera universitaria;
- dati ISEE per il diritto allo studio universitario;
- dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale;
- dati necessari ai fini dell'erogazione delle borse di collaborazione;
- dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali di Sapienza, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini dell'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati

I Dati potranno essere comunicati a terzi, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare agli Uffici interni di Sapienza.

Periodo di conservazione

Le domande di partecipazione al concorso saranno conservate 5 anni con decorrenza del termine dalla data dell'ultimo atto presente nel fascicolo. Il bando di concorso e gli atti relativi alla procedura di espletamento del concorso avranno conservazione illimitata.

Diritti dell'interessato



Si informa che l'interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le condizioni, l'**accesso** ai dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, la **rettifica** degli stessi ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, la **cancellazione** degli stessi ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la **limitazione** del trattamento ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ovvero potrà **opporsi** al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla **portabilità** dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

Modalità di esercizio dei diritti e reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali

Fermo restando quanto sopra specificato, l'interessato può far valere i suoi diritti ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR utilizzando i dati di contatto indicati a pag. 1 della presente informativa. Per ulteriori informazioni, può consultare il **Vademecum per l'esercizio dei diritti** pubblicato sulla pagina web <https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-privacy> nell'apposita sezione "Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali".

In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, Lei ha altresì il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento. In Italia tale funzione è esercitata dal Garante per la Protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>).

La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della suddetta informativa.